

Certificate

| | | | |
|--------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------|
| Number/Numero | 0476-CPR-0455 | Replaces/Sostituisce | / |
| Issued/Emesso | 30-11-2016 | First edition/Prima edizione | 30-11-2016 |
| Contract n./Contratto n. | CPR 455 | Rep. number/numero report | CPR455_141116 M120 |
| | | Page/Pagina | 1 / 2 |

Kiwa Cermet Italia S.p.A. N.B. 0476

Certificate of conformity of the factory production control *Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica*

In compliance with the Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulations or CPR), this certificate applies to the construction products, described on the following pages, placed on the market under the name or trade mark:

In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (il Regolamento sui Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione, indicati nelle pagine seguenti, immessi sul mercato a nome di o con il marchio commerciale di:

CIFOLELLI EDILIZIA S.r.l.

Via Luigi Settembrini, 9

00195 Roma (RM) Italy

and produced in the manufacturing plant:
e fabbricati nello/negli stabilimento/i di produzione:

Località Acquaro Z.I. PIP

86080 Miranda (IS) Italy

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard: *Questo certificato attesta che tutte le disposizioni concernenti la valutazione e verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA della norma:*

EN 1090-1:2009+A1:2011

under system 2+ are applied and that / *sotto il sistema 2+ sono applicate e che*
the factory production is assessed to be in conformity with the applicable requirements

la produzione di fabbrica è valutata essere conforme ai requisiti applicabili

Chief Operating Officer
Giampiero Belcredi



Organismo Notificato n. 0476

Number/Numero 0476-CPR-0455 Replaces/Sostituisce /
 Issued/Emesso 30-11-2016 First edition/Prima edizione 30-11-2016
 Contract n./Contratto n. CPR 455 Rep. number/numero report CPR455_141116
 M120
 Page/Pagina 2 / 2

This certificate is applied to the following construction products: *Questo certificato si applica ai seguenti prodotti da costruzione:*

PRODUCTS / Steel Structural components / *Elementi strutturali in acciaio*
PRODOTTO:

SPECIFICATION / SPECIFICHE:

Applicable Execution class and implemented level for the management system in welding / Classi di Esecuzione Applicabile/i e livello del sistema di gestione per la qualità in saldatura adottato (see EN 1090-2 and/or EN 1090-3 § 4.1.2 and 7.1, and Annex B):

| | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> EXC 1 | <input checked="" type="checkbox"/> EXC 2 | <input type="checkbox"/> EXC 3 | <input type="checkbox"/> EXC 4 |
| <input type="checkbox"/> ISO 3834-4 | <input checked="" type="checkbox"/> ISO 3834-3 | <input type="checkbox"/> ISO 3834-2 | <input type="checkbox"/> ISO 3834-2 |

Applicable method for declaration of properties of structural components / Metodo per la dichiarazione delle proprietà dei componenti strutturali (see EN 1090-1 Annex A and Annex ZA):

| | | | |
|--|--|---|---|
| PPCS / <i>Progettazione Esterna</i> | | MPCS / <i>Progettazione Interna</i> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Method / Metodo 3a | <input type="checkbox"/> Method / Metodo 1 | <input type="checkbox"/> Method / Metodo 2 | <input type="checkbox"/> Method / Metodo 3b |

Range of application / Campo di applicazione

| Processes according to EN ISO 4063 / <i>Processi in accordo alla EN ISO 4063</i> | Materials according to ISO/TR15608 / <i>Materiali in accordo alla CEN ISO/TR 15608</i> | Thickness / Spessori (mm) | Diameter / Diametri (mm) | Remarks / Note |
|--|--|---------------------------|--------------------------|----------------|
| 135 | Included / <i>Fino al 1.2</i> | 5 + 20 | - | FW ml |

Welding coordinator / Coordinatore della saldatura

Domenico Caporale (Internal staff / *Interno*) Level / *di Liv. B - Born / Nato il 03-11-1993*

Notes / Note:

/

This certificate was first issued on 30-11-2016 and will remain valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified certification body.

Questo certificato è stato emesso come prima edizione il 30-11-2016 e rimarrà valido fino a quando la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi AVCP e le condizioni di produzione nello stabilimento non siano significativamente modificate, a meno che non sia sospeso o revocato dall'ente di certificazione notificato.



Organismo Notificato n. 0476

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE CPR-DM

| Rev. | Sintesi modifica | Data |
|------|--|------------|
| 3 | Introdotti obblighi fabbricante e riferimenti Normativi | 2016-07-20 |
| 2 | Introdotta Nuovo logo e revisionato § 8 | 2016-02-18 |
| 1 | Revisionato § 8 Uso del marchio | 2015-06-22 |
| 0 | Rimissione del regolamento Kiwa Cermet Italia per nuova ragione sociale Kiwa Cermet Italia | 2015-05-30 |

Verifica:

Direttore Qualità ed Industrializzazione

Maria Anzilotta _____**Approvazione:**

Chief Operating Officer

Giampiero Belcredi _____

INDICE

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | REQUISITI GENERALI | 3 |
| 1.1 | Principi | 3 |
| 1.2 | Definizioni | 3 |
| 1.3 | Riferimenti | 4 |
| 1.4 | Campo di applicazione | 4 |
| 1.5 | Obblighi del Fabbricante | 4 |
| 2. | CERTIFICAZIONE INIZIALE | 5 |
| 2.1 | Domanda di certificazione | 5 |
| 2.2 | Pianificazione delle attività di certificazione | 5 |
| 2.3 | Determinazione del prodotto tipo. | 5 |
| 2.4 | Audit c/o il fabbricante | 6 |
| 2.5 | Azioni correttive (AC) | 7 |
| 2.6 | Classificazione delle Non Conformità (NC) | 7 |
| 2.7 | Decisione di certificazione | 7 |
| 2.8 | Certificato del controllo di produzione di fabbrica (FPC) | 7 |
| 3. | MANTENIMENTO DEL CERTIFICATO | 8 |
| 3.1 | Generalità | 8 |
| 3.2 | Audit sorveglianza | 8 |
| 3.3 | Conferma di Certificazione | 8 |
| 3.4 | Audit straordinari | 8 |
| 4. | MODIFICHE DEL RAPPORTO DI PROVA E DELLA CERTIFICAZIONE | 8 |
| 4.1 | Estensione e/o modifiche del rapporto di prova | 8 |
| 4.2 | Estensione e/o modifiche della certificazione | 8 |
| 4.3 | Estensione del rapporto di prova ad una azienda terza | 8 |
| 4.4 | Estensione della certificazione ad una azienda terza | 9 |
| 4.5 | Modifiche ai regolamenti e/o ai requisiti della certificazione | 9 |
| 5. | SOSPENSIONE, REVOCA O RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE | 9 |
| 6. | RISERVATEZZA | 10 |
| 7. | PUBBLICITÀ | 10 |
| 8. | USO DEL MARCHIO, DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ E DELLA MARCATURA CE | 10 |
| 8.1 | Uso Marchio certificazione e loghi | 10 |
| 8.2 | Uso scorretto della certificazione, del certificato e della Marcatura CE | 11 |
| 9. | RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI | 11 |
| 9.1 | Reclami | 11 |
| 9.2 | Ricorsi | 12 |
| 9.3 | Contenziosi | 12 |
| 10. | RESCISSIONE DEL CONTRATTO | 12 |

1. REQUISITI GENERALI

1.1 Principi

Il presente Regolamento definisce la metodologia operativa che regola i rapporti tra Kiwa Cermet Italia S.p.A. (d'ora in avanti "Kiwa Cermet") e l'Azienda (d'ora in avanti anche "fabbricante") nell'erogazione dei servizi di Certificazione di prodotto in accordo ai requisiti del Regolamento (UE) 305/2011, del D.M.14.1.2008 e certificazione volontarie a fronte di Norme Tecniche.

Nella sua attività di certificazione Kiwa Cermet applica i seguenti principi:

- a) le politiche, le strategie, le procedure non sono discriminatorie: l'accesso ai servizi di certificazione è consentito a qualsiasi Azienda che ne faccia richiesta in osservanza al presente Regolamento, senza alcuna condizione discriminatoria di natura commerciale, finanziaria o d'appartenenza a particolari associazioni.
- b) è totalmente imparziale e indipendente e assicura tale condizione mediante le seguenti misure:
 - svolgimento delle attività di certificazione assegnato a personale non avente alcun interesse nell'Organizzazione oggetto di certificazione, tenuto a osservare le regole comportamentali e di indipendenza stabilite da Kiwa Cermet;
 - netta separazione tra il personale che esegue le attività di audit e quello che partecipa alla decisione di certificazione;
 - puntuale gestione dei reclami, ricorsi e contenziosi, così come definito nel § 9 del presente Regolamento;
 - totale astensione dallo svolgimento di attività di assistenza nella definizione e applicazione dei requisiti per ottenere la Certificazione dei Sistemi di Gestione, sia diretto, sia tramite strutture a Kiwa Cermet collegate.

Il mantenimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza è inoltre oggetto di costante supervisione da parte del Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità costituito da membri esterni a Kiwa Cermet.

Kiwa Cermet, inoltre, non è direttamente interessata in attività di produzione, rappresentanza, commercializzazione, manutenzione, messa in opera dei prodotti o materiali riguardanti la certificazione né offre assistenza alla fase di progettazione e sviluppo del prodotto stesso, né dispone di strutture collegate che svolgono tali attività, in accordo a quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia.

1.2 Definizioni

Certificazione di prodotto

In questo Regolamento il termine "certificazione" sta ad indicare tutte le attività di "valutazione e verifica della costanza della prestazione" eseguite da Kiwa Cermet sulla base delle quali si certifica che un prodotto da costruzione, immesso sul mercato dal fabbricante con il proprio nome commerciale, è sottoposto al controllo della conformità sulla base della "Determinazione del prodotto tipo" (prove di tipo o calcoli di tipo del prodotto) o al controllo della produzione in fabbrica (Factory Production Control -FPC) e/o alle ulteriori prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità ai requisiti delle Norme Tecniche applicabili.

I termini utilizzati fanno riferimento alle definizioni riportate in:

UNI CEI EN ISO/IEC 17000

UNI CEI EN 45020

1.3 Riferimenti

UNI CEI EN ISO/IEC 17065

UNI CEI EN ISO/IEC 17025

Regolamento (UE) n° 305/2011

Decreto Ministeriale 14.01.2008

Istruzioni operative per il rilascio dell'autorizzazione agli Organismi di certificazione del Controllo del processo di fabbrica FPC del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi del §11.2.8. delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14.01.2008

Decreto del Presidente del C. S.LL.PP. n. 213 del 08 luglio 2015

Linea guida per la produzione, il trasporto e il controllo del calcestruzzo preconfezionato emessa dal CSLPP - STC

Linee guida della Commissione UE sulle Direttive del "Nuovo approccio"

Compendio ITC-CNR della Direttiva Prodotti da Costruzione;

Linee guida della Commissione UE (Guidance Paper A/M) inerenti il CPD/CPR.

Decreti Interministeriali inerenti l'applicazione della Direttiva 89/106/CEE e Regolamento (UE) 305/2011

Circolare Interministeriale n. 3 del 09/06/2011

Linee guida e documenti emessi dal GNB-CPR (Co-ordination of the group of the Notified Bodies for the construction products Regulation (UE) 305/2011) applicabili ai prodotti di pertinenza.

Norme Tecniche applicabili

PG CPD-09 Iter di Certificazione CPR-DM

PG CPD-10 Audit di Certificazione CPR-DM

1.4 Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica alle seguenti attività di certificazione:

- Conformità al Regolamento (UE) n° 305/2011, di tutti i prodotti da costruzione, con attestazione di conformità basata sul controllo di produzione in fabbrica FPC con "Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione" di tipo 2+ basato sul "Controllo della produzione di fabbrica FPC" (d'ora in avanti sistema 2+) e di tipo 3 "Determinazione del prodotto tipo" basata su prove o calcoli di tipo (d'ora in avanti sistema 3)
- Sistema di controllo del "Processo di produzione del conglomerato cementizio prodotto con processo industrializzato" D.M. 14.01.2008, cap. 11.2.8;
- Conformità a Norme Tecniche.

1.5 Obblighi del Fabbricante

- Il fabbricante non deve aver richiesto la certificazione ad altro Organismo Notificato relativa ai prodotti in oggetto.
- Il fabbricante deve garantire che non sussista contemporaneamente più di un certificato rilasciato da Organismi Notificati differenti relativo agli stessi prodotti.
- Il fabbricante si impegna a rispettare gli obblighi a proprio carico, richiamati dall'art. 11 del Regolamento (UE) n. 305/2011. In particolare il fabbricante deve assicurare che siano poste in essere procedure per garantire che la produzione in serie, dei prodotti oggetto di certificazione conservi la prestazione dichiarata, anche attraverso prove a campione (art. 11).
- Il fabbricante deve possedere un sistema di gestione della qualità documentato, conforme alle specifiche esigenze per soddisfare i requisiti per il controllo di produzione in fabbrica FPC.

- Il fabbricante deve segnalare a Kiwa ogni modifica apportata al processo di produzione, allo stesso sistema di controllo di produzione di fabbrica o al luogo di produzione.
- Essere responsabile dell'applicazione dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. In assenza di disposizioni cogenti, il fabbricante si impegna a fornire a Kiwa Cermet un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il personale Kiwa Cermet. Il fabbricante si impegna, quindi, ad attuare, nonché promuovere, attraverso l'apposito incaricato designato, le misure di protezione e prevenzione dai rischi sul luogo di lavoro che incidono sulle attività degli Auditor di Kiwa Cermet e che richiedono la tutela sia dei lavoratori, sia di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.

2. CERTIFICAZIONE INIZIALE

2.1 Domanda di certificazione

L'Azienda che intende richiedere una certificazione invia una richiesta di quotazione a Kiwa Cermet.

Kiwa Cermet, dopo aver raccolto le informazioni necessarie, elabora una offerta dettagliando la procedura, i costi e menzionando la Norma Tecnica applicabile e la invia all'Azienda allegando il presente Regolamento.

Nel caso di sistema 3, l'Azienda ritorna a Kiwa Cermet l'offerta accettata e firmata da un Legale Rappresentante o da un suo delegato che rappresenta il contratto che regolerà i rapporti tra la propria Azienda e Kiwa Cermet.

Nel caso di sistema 2+, D.M 14.01.2008 e Norme Tecniche, se le condizioni contrattuali non sono già previste in offerta, Kiwa Cermet redige il contratto per lo svolgimento della sorveglianza iniziale e periodica presso il fabbricante. Il contratto o l'offerta riportano tutte le condizioni contrattuali, per regolare i rapporti tra Kiwa Cermet e il fabbricante, nonché l'elenco dei prodotti sotto sorveglianza.

2.2 Pianificazione delle attività di certificazione

Nel caso di sistema 3, Kiwa Cermet comunica all'Azienda la data per l'effettuazione delle prove di laboratorio, richiedendo che il prodotto da testare sia consegnato per tempo presso il laboratorio.

Negli altri casi Kiwa Cermet concorda con l'azienda la data dell'audit iniziale di certificazione.

La certificazione, in accordo con il sistema 2+, prevede a carico del fabbricante l'effettuazione della "Determinazione del prodotto tipo" ed il "Controllo di produzione in fabbrica (FPC)". Resta a carico di Kiwa Cermet la certificazione del "Controllo di produzione della fabbrica FPC" sulla base di una ispezione iniziale (iFPC) ed il mantenimento della certificazione sulla base di una sorveglianza periodica (FPC).

L'Azienda è tenuta a fornire completa collaborazione al Gruppo di ispettori (auditors) rendendo loro disponibile la documentazione necessaria.

2.3 Determinazione del prodotto tipo.

2.3.1 Emissione del report di prova (valido per sistema 3)

Le prove e/o i calcoli di tipo in accordo al sistema 3, sono condotti presso il laboratorio Kiwa Cermet T, in base al MQ Manuale Qualità del Laboratorio MQL, applicando le specifiche procedure ivi richiamate. La conduzione dei test deve avvenire sulla base delle specifiche istruzioni operative disponibili in laboratorio e in conformità alle Norme Tecniche applicabili. Il personale incaricato alla conduzione dei test deve possedere l'idonea qualifica rilasciata dal responsabile del laboratorio.

Nel caso prove svolte con esito positivo, sarà emesso da Kiwa Cermet un report tecnico con le specifiche del prodotto testato, i metodi di prova utilizzati e gli esiti dei test effettuati.

In caso di esito negativo delle prove effettuate, o rilevate N.C. sul prodotto stesso, ne sarà data idonea comunicazione al cliente affinché possa richiedere la restituzione del prodotto, al fine di intraprendere le idonee azioni correttive (modifica del prodotto, chiusura del progetto,...).

2.3.2 Accettazione dei rapporti di prova presentati dall'Azienda (escluso sistema 3)

Le prove e/o i calcoli di tipo, potranno essere eseguiti direttamente dal fabbricante e/o da un laboratorio di fiducia e/o da Kiwa Cermet.

Le prove e/o i calcoli di tipo dovranno essere effettuate per dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti indicati nelle Norme Tecniche applicabili. A dimostrazione dello svolgimento delle prove dovrà essere redatto un idoneo report tecnico, inerente le prove effettuate sul campione rappresentativo, in cui sia chiaramente descritto, tra l'altro, il campione testato, le prove effettuate, le attrezzature utilizzate ed i risultati ottenuti.

2.4 Audit c/o il fabbricante

2.4.1 Generalità

Il fabbricante deve definire, documentare e mantenere un sistema permanente di FPC e identificare le aree di responsabilità per assicurare che i prodotti immessi sul mercato siano conformi alle caratteristiche di prestazioni dichiarate. Il sistema di FPC deve includere procedure, ispezioni regolari, prove e/o valutazioni. Il fabbricante deve effettuare delle prove FPC per monitorare la conformità del prodotto.

2.4.2 Svolgimento dell'Audit

La valutazione della conformità ai requisiti dello schema di riferimento viene svolta sulla base delle liste di riscontro "checklist per l'ispezione iniziale in fabbrica ed il controllo della produzione in fabbrica", elaborate sulla base delle indicazioni date dal GNB-CPR, che riportano e definiscono gli elementi da verificare.

In particolare i principali aspetti da esaminare, per la verifica di conformità del controllo di produzione in fabbrica FPC sono:

- eventuale applicazione di un sistema di gestione per la qualità;
- strumenti di misura e metodo di taratura (interno o esterno);
- idoneità dei macchinari utilizzati per la produzione e relativa manutenzione;
- idonea competenza del personale utilizzato nel ciclo produttivo e nel controllo finale del prodotto;
- valutazione del controllo materie prime o componenti acquistati;
- valutazione del controllo del processo di produzione (controllo del semi-lavorato e dei parametri di processo);
- controlli sui prodotti finiti al fine di accertare che gli stessi rispettino i requisiti tecnici di prodotto e/o di fabbricazione;
- esame procedure interne per la gestione delle Non Conformità e/o degli scarti (eventuali azioni correttive e reclami);
- esame procedure interne per trasporto, stoccaggio e imballo dei prodotti finiti.

Per ognuno di questi elementi, il produttore deve registrare dandone evidenza:

- il tipo di controllo;
- il metodo di controllo usato;
- la frequenza del controllo e le regole di variazione ;
- la copertura esaustiva delle caratteristiche essenziali richieste
- la corretta attribuzione delle classi e dei livelli di soglia per ciascuna caratteristica essenziale richiesta
- il metodo in cui vengono registrati e conservati i risultati del controllo.

L'Azienda deve presentare tutti i prodotti e le informazioni rilevanti ai fini di un'attenta e valida valutazione da parte di Kiwa Cermet al fine di consentire all'auditor Kiwa Cermet, se richiesto, di prelevare i campioni da inviare al laboratorio per le prove richieste dalla Norma/Documento Tecnico.

L'Azienda deve sempre tenere disponibili, per ogni eventuale riscontro, i rapporti tecnici inerenti le prove e/o i calcoli di tipo al fine di poter verificare la rispondenza dei test effettuati con i prodotti da certificare.

Il Lead Auditor redige il "Factory Production Control Report", consegna gli originali dei rapporti di non conformità alla Direzione dell'Azienda, avendo cura di raccoglierne la firma per le parti di competenza, trattenendo per sé una copia.

2.5 Azioni correttive (AC)

Le correzioni e le azioni correttive, necessarie a eliminare le non conformità emerse, devono essere definite dall'Azienda e comunicate a Kiwa Cermet entro tre settimane dall'audit, compilando ogni singolo rapporto di non conformità, nella parte di competenza relativa alle "azioni correttive proposte/attuate" indicando modalità, tempi e responsabilità dell'attuazione.

Ogni modulo che lo prevede dovrà essere firmato dal Rappresentante dell'Azienda.

Il Resp. del Gruppo di Audit valuta le azioni correttive proposte e, per accettazione o nel caso si evidenzino commenti o necessità di chiarimenti, ne dà comunicazione in forma scritta all'Azienda.

L'esito positivo o negativo della valutazione delle AC viene annotato sul rapporto di non conformità nella parte di competenza e approvato dal LA.

L'effettiva attuazione delle AC e la chiusura delle NC verrà valutata dal RGA nel successivo audit di sorveglianza; nel caso di NC maggiori la valutazione avverrà tramite un audit addizionale.

Il trattamento delle osservazioni verrà valutato in campo, in occasione del successivo audit di sorveglianza.

2.6 Classificazione delle Non Conformità (NC)

Ogni Non Conformità riscontrata nel corso degli audit FPC è classificata come segue:

Non conformità maggiore: non conformità che pregiudica l'efficacia o la sicurezza del prodotto e riguarda:

- Deviazione o assenza totale di conformità rispetto ad un requisito specificato, riscontrata sulla base di evidenze oggettive
- Mancato adempimento di requisiti di legge applicabili al prodotto oggetto di certificazione.

Non conformità minore: non conformità che riguardi qualsiasi mancanza ai requisiti di norma, non rientrante nella casistica delle non conformità maggiori sopra descritte, o il parziale mancato rispetto di uno o più requisiti di norma e/o del contratto stipulato con Kiwa Cermet.

Più non conformità minori, inerenti uno stesso requisito della Norma, in funzione dei contenuti e del risultato generale dell'audit possono comportare l'emissione una NC maggiore.

Non conformità minori non risolte e/o non prese in carico dall'Organizzazione possono comportare l'emissione di NC maggiore.

Elemento di Miglioramento: situazione rilevata nel corso dell'audit che può fornire spunti per un miglioramento del processo/servizio oggetto di certificazione.

2.7 Decisione di certificazione

Kiwa Cermet esamina la documentazione di audit prodotta dal Lead Auditor e, in caso di esito positivo, autorizza l'emissione del Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica FPC.

Se la decisione finale del Kiwa Cermet differisce da quanto proposto dal Lead Auditor, le motivazioni sono comunicate per iscritto all'Azienda.

2.8 Certificato del controllo di produzione di fabbrica (FPC)

Il certificato del controllo di produzione in fabbrica (FPC) viene redatto sulla base della circolare del Ministero degli Interni 9 giugno 2011 n° 3 "istruzioni operative agli organismi abilitati ai sensi del decreto 9 maggio 2003, n° 156" nonché delle indicazioni del GNB-CPR.

Il certificato del controllo di produzione in fabbrica (FPC) ha validità sino a che le condizioni definite nella specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative.

3. MANTENIMENTO DEL CERTIFICATO

3.1 Generalità

Per verificare il mantenimento della conformità del controllo della produzione in fabbrica FPC da parte del fabbricante, Kiwa Cermet deve condurre gli audit di sorveglianza periodica con riferimento al Regolamento (UE) n° 305/2011 e gli audit con periodicità annuale con riferimento al D.M. 14.01.2008 e alle certificazioni volontarie a fronte di Norme Tecniche.

3.2 Audit sorveglianza

L'audit di sorveglianza comprende l'audit c/o l'Azienda con le stesse modalità definite al § 2.4 e può essere non annunciato.

3.3 Conferma di Certificazione

Kiwa Cermet esamina la documentazione dell'audit di sorveglianza e, nel caso di esito positivo, viene confermata la validità della certificazione.

Per le NC maggiori l'Azienda deve attivare tempestivamente delle azioni, approvate dal Responsabile del Gruppo di Audit che dovranno essere implementate entro un tempo massimo di 2 mesi, prima di immettere nuovamente sul mercato dei prodotti oggetto del rilievo prevedendo un eventuale richiamo di quelli già distribuiti.

Eventuali richieste di proroga motivate per i tempi di implementazione dovranno essere approvate da Kiwa Cermet.

Per le NC minori l'azione correttiva e i tempi di attuazione proposti dall'Azienda, ed inviati a Kiwa Cermet entro 20 gg, devono essere approvate dal Responsabile del Gruppo di Audit.

3.4 Audit straordinari

Kiwa Cermet si riserva il diritto, motivato per iscritto al fabbricante, di effettuare audit straordinari relativi al prodotto certificato per verificare l'attuazione di azioni correttive a seguito di non conformità gravi, per richieste emerse in fase di rilascio del certificato, per la revoca della sospensione del certificato, al ricevimento di reclami connessi col prodotto certificato, ecc. I costi delle suddette attività di audit sono a carico dell'Azienda.

4. MODIFICHE DEL RAPPORTO DI PROVA E DELLA CERTIFICAZIONE

4.1 Estensione e/o modifiche del rapporto di prova

Nel caso di sistema 3, qualora l'Azienda cliente chieda un'estensione e/o modifica del report di prova, in quanto sono state apportate modifiche o introdotte estensioni alle famiglie di prodotti già testati, Kiwa Cermet emetterà una nuova offerta.

A secondo della estensione/modifica richiesta, Kiwa Cermet potrà effettuare test integrativi o, nel caso di modifiche minori del prodotto, procedere ad un aggiornamento del rapporto di prova sulla base della documentazione tecnica presentata in conformità alle applicabili Norme Tecniche.

4.2 Estensione e/o modifiche della certificazione

Qualora l'Azienda cliente chieda un'estensione e/o modifica che possa comportare una variazione ai contenuti del certificato in essere o al sistema FPC, Kiwa Cermet emetterà una nuova offerta.

A secondo della estensione/modifica richiesta Kiwa Cermet potrà effettuare un'ulteriore visita ispettiva o, nel caso di procedure di realizzazione del prodotto invariate (rispetto a quanto già verificato in sede di FPC), procedere ad un aggiornamento di tipo amministrativo.

4.3 Estensione del rapporto di prova ad una azienda terza

Nel caso di sistema 3, qualora il fabbricante (azienda "a") dovesse fornire i propri prodotti certificati ad una azienda terza (azienda "b"), con lo scopo di immettere nel mercato tale prodotti con il nome dell'azienda "b", quest'ultima azienda (con l'assenso delle parti espresso in forma scritta) potrà richiedere di essere inserita nel rapporto di prova originale, o di avere un rapporto di prova a proprio nome.

L'estensione del rapporto di prova originale, o l'emissione di un nuovo rapporto di prova, potrà essere eseguito senza procedere ad ulteriori test (solo sulla base della documentazione tecnica presentata) solo alla condizione che il prodotto non subisca nessuna modifica rispetto al campione testato in origine.

4.4 Estensione della certificazione ad una azienda terza

Qualora il fabbricante (azienda "a") dovesse fornire i propri prodotti certificati ad una azienda terza (azienda "b"), con lo scopo di immettere nel mercato tale prodotti con il nome dell'azienda "b", quest'ultima azienda potrà richiedere la certificazione a proprio nome seguendo l'iter di cui ai paragrafi precedenti.

Al fine della certificazione, nel caso in cui tutto il processo produttivo fosse svolto presso l'azienda "a", senza che il prodotto certificato subisca modifiche e/o alterazioni, si potranno utilizzare (con l'assenso delle parti espresso in forma scritta) la documentazione tecnica e i report delle visite ispettive effettuate presso l'azienda "a".

4.5 Modifiche ai regolamenti e/o ai requisiti della certificazione

I certificati di conformità sono emessi con riferimento alla versione più recente della pertinente norma di prodotto armonizzata.

I certificati emessi con riferimento ad una norma tecnica ritirata, o sostituita da una nuova norma armonizzata, sono ritirati entro la data di cessazione della presunzione di conformità.

Le modifiche ai regolamenti, delle Norme e dei criteri di certificazione sono comunicate formalmente (es., lettera, fax o e-mail) da Kiwa Cermet al fabbricante almeno quattro mesi prima della loro entrata in vigore, salvo diversamente specificato nella comunicazione di avviso.

Il fabbricante può accettare le modifiche e uniformarsi alle disposizioni di Kiwa Cermet per mantenere la certificazione, entro i dieci giorni successivi all'inoltro della comunicazione, o può esplicitamente respingerle, sempre entro dieci giorni, rinunciando, se necessario, alla certificazione in essere alla relativa scadenza, oppure alla scadenza del periodo transitorio ove previsto.

In caso di mancata risposta entro i termini predetti si intende che il fabbricante ha tacitamente accettato le modifiche e si uniformerà alle relative prescrizioni.

Se le modifiche hanno influenza sugli accordi contrattuali sottoscritti dalle parti, questi, per legge, rimangono in essere fino alla scadenza prevista del contratto.

5. SOSPENSIONE, REVOCA O RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

La Certificazione può essere sospesa, revocata o ridotta:

- Su richiesta del cliente;
- Su decisione di Kiwa Cermet, in caso di:
 1. Mancato rispetto da parte del cliente delle condizioni contrattuali;
 2. Mancato rispetto dei requisiti del presente regolamento o delle condizioni economiche concordate con Kiwa Cermet;
 3. Variazione dei termini contrattuali attuata senza l'approvazione di Kiwa Cermet;
 4. Condanna per fatti aventi come oggetto il mancato rispetto dei requisiti cogenti pertinenti il prodotto oggetto di certificazione; in tale caso si procederà alla sospensione per condanna non passata in giudicato, mentre si procederà alla revoca per condanna passata in giudicato;
 5. in caso di: rilievi non risolti o in presenza di gravi segnalazioni dal mercato:

Kiwa Cermet si riserva il diritto di valutare sulla base delle motivazioni che hanno portato alla sospensione/revoca/riduzione:

- Se concedere al fabbricante (o mandatario) di proseguire con l'immissione in commercio dei prodotti già realizzati alla data della sospensione/revoca/riduzione.

Salvo casi eccezionali (stabiliti comunque da Kiwa Cermet o dall'Autorità Competente) il periodo di sospensione non può durare oltre 6 mesi, in caso contrario si procede alla revoca della certificazione.

La comunicazione inerente viene inviata al fabbricante con lettera raccomandata A/R o posta certificata - comprende la motivazione, la durata e le condizioni alle quali il provvedimento può essere revocato, nonché le limitazioni all'uso del certificato.

Durante il periodo di sospensione il cliente perde il diritto di apporre la marcatura CE e dell'utilizzo del Marchio di Certificazione KIWA (ove previsto) e perde il diritto di utilizzare o pubblicizzare con qualsiasi mezzo il certificato. Le condizioni per il ripristino della certificazione sospesa (comprese le necessarie attività di valutazione della conformità), saranno stabilite da Kiwa Cermet in base alle motivazioni che hanno portato alla sospensione e in base alla durata della sospensione.

Qualora il cliente non metta in atto le azioni indicate da Kiwa Cermet per il ripristino della certificazione sospesa la certificazione sarà revocata ovvero, nei casi possibili, ne sarà ridotto il campo di applicazione.

La riduzione della certificazione comporta l'emissione di un nuovo certificato, indicante la tipologia di prodotto per cui la certificazione è rimasta valida, e il ritiro del vecchio certificato.

A seguito di revoca della certificazione, il fabbricante (o mandatario) perde il diritto di utilizzo della marcatura CE, del certificato e del Marchio di Certificazione Kiwa Cermet (ove previsto); il fabbricante (o mandatario) potrà nuovamente attivare l'iter di certificazione presentando una nuova domanda.

Kiwa Cermet provvederà ad informare della decisione le Autorità competenti (ove previsto) e/o ad altri terzi che ne facciano richiesta.

6. RISERVATEZZA

Kiwa Cermet assicura la massima riservatezza su tutte le informazioni acquisite dal proprio personale, coinvolto nell'iter certificativo, nell'espletamento delle proprie funzioni. Tale riservatezza è assicurata applicando apposite procedure conformi alla normativa internazionale di riferimento e alle vigenti disposizioni di legge.

A tale riguardo Kiwa Cermet provvede a far sottoscrivere a tutto il personale, compresi i propri Auditor, un impegno alla riservatezza, nonché un documento nel quale il personale si impegna a trattare qualsiasi dato di cui entra in possesso nel rispetto della disposizioni di legge sulla Privacy.

Questo vincolo viene meno di fronte all'obbligo di Kiwa Cermet di comunicare pubblicamente l'esistenza, la sospensione o la revoca del certificato di un'Organizzazione a fronte di obblighi di leggi e/o altre prescrizioni.

7. PUBBLICITÀ

L'Azienda, una volta ottenuto il rapporto di prova o il certificato di conformità, ha il diritto di rendere pubblica la notizia per i prodotti coperti dalla certificazione. In ogni caso l'organizzazione deve porre attenzione affinché nelle sue pubblicazioni e nella sua pubblicità non vi siano riferimenti ingannevoli ai prodotti oggetto della certificazione.

8. USO DEL MARCHIO, DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ E DELLA MARCATURA CE

8.1 Uso Marchio certificazione e loghi

L'utilizzo del logo Kiwa è facoltativo; tuttavia, qualora l'Azienda desideri avvalersi di tale facoltà, il presente regolamento è vincolante.

Il logo è applicabile solamente ai prodotti oggetto di certificazione da parte di Kiwa Cermet in conformità al [DM 14.01.2008](#) e al Regolamento (UE) n° 305/2011 relativi a "sistema 2+" e "sistema 3"

DM 14.01.2008

Sistema 2+



Sistema 3



Al logo " FPC Scanned" va aggiunto il seguente riferimento normativo di pertinenza:

- DM 14.01.2008
- Reg. (UE) 305/2011

I colori del logo sono:

- nero

o in alternativa

L'Azienda può utilizzare i colori Kiwa in monocromia:

- blu pantone 2945
- rosso pantone 194
- giallo pantone 131

Le dimensioni del logo Kiwa possono essere aumentate o diminuite uniformemente, mantenendo il rapporto delle dimensioni e purché le scritte rimangano leggibili.

Il logo può essere utilizzato, in riferimento ai soli prodotti oggetto di certificazione da parte di Kiwa Cermet, su carta intestata, materiale pubblicitario e promozionale. Non può essere utilizzato in modo ingannevole e che possa essere interpretato come una certificazione di sistema o riferito ad altri prodotti non testati da Kiwa Cermet.

Kiwa Cermet si riserva di intraprendere azioni legali a tutela della propria immagine qualora il logo sia stato utilizzato in modo non conforme agli accordi contrattuali e/o in modo da portare discredito all'immagine di Kiwa Cermet.

8.2 Uso scorretto della certificazione, del certificato e della Marcatura CE

È considerato scorretto l'uso della certificazione o del certificato, quando può indurre in errore il mercato sulla natura, la qualità e le modalità di utilizzo dei prodotti oggetto di certificazione.

È scorretto l'uso della marcatura CE quando questa venga applicata su prodotti:

- con domanda di certificazione non ancora presentata o con domanda di certificazione rifiutata;
- non conformi all'oggetto riportato nei certificati;
- per i quali sono stati revocati/sospesi i certificati.
- per i quali il fabbricante (o mandatario) non abbia attuato modifiche richieste da parte di Kiwa Cermet.

Nel caso venga riscontrato un uso scorretto della certificazione, del certificato, della marcatura CE, Kiwa Cermet può revocare al fabbricante (o mandatario) il diritto di apporre la marcatura CE e di utilizzare la certificazione, dandone comunicazione all'Autorità Competente.

Nei casi più gravi (es. marcatura indebita) Kiwa Cermet informa anche la Procura della Repubblica.

9. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

9.1 Reclami

Il fabbricante può presentare reclamo documentato, avente per oggetto attinenti alle attività di certificazione con Kiwa Cermet.

Tale reclamo può scaturire da inconvenienti verificatisi nel corso dell'iter di certificazione, quali, ad esempio, ritardi nell'espletamento delle varie fasi e comportamenti non corretti da parte degli auditor dell'Organismo.

Kiwa Cermet provvede a registrare i reclami, analizzarli ed informare il reclamante in merito alle azioni intraprese, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Kiwa Cermet stabilirà con il reclamante se e in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.

9.2 Ricorsi

Qualora il reclamante non risulti soddisfatto della risposta ricevuta, o intenda opporsi ad una decisione di Kiwa Cermet può presentare ricorso per iscritto.

Il ricorrente deve motivare le ragioni del suo ricorso e, nel caso in cui tale ricorso sia riferito ad una decisione di Kiwa Cermet (es. verbalizzazione di Non Conformità maggiore), esso va presentato a Kiwa Cermet entro un termine di 10 gg. di calendario dalla data di comunicazione della decisione.

Kiwa Cermet fornirà al ricorrente risposta scritta e notificherà le eventuali azioni da intraprendere entro 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso. Eventuali spese sostenute per la gestione del ricorso, saranno a carico del soccombente.

9.3 Contenziosi

Qualora l'esito del ricorso non sia accettato dal ricorrente, la controversia che ne scaturisce sarà trattata da una commissione costituita da un rappresentante di Kiwa Cermet, da un rappresentante del ricorrente e da un rappresentante, con funzione di Presidente, nominato dai due soggetti al fine di riesaminare il ricorso e pervenire a una soluzione amichevole della controversia.

Qualora il contenzioso non fosse risolto in modo amichevole, il contenzioso stesso potrà essere deferito alla decisione di un Arbitro Unico da nominarsi in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Bologna. Le parti espressamente dichiarano di conoscere e accettare il citato Regolamento Arbitrale.

L'Arbitro Unico decide in via rituale secondo equità, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile. Le spese saranno a carico della parte soccombente

10. RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Vale quanto indicato nei Termini e Condizioni Generali con la precisazione che in caso l'Organizzazione voglia recedere dal contratto, il recesso unilaterale durante il periodo di validità della Certificazione, prevede un preavviso di 3 mesi rispetto all'Audit scadenzato, per preavviso inferiore a tre mesi e superiori alle due settimane, il Cliente dovrà provvedere al pagamento del 50% dell'importo relativo alla quota prevista per la successiva attività prevista da contratto. Per periodi di preavviso inferiori alle due settimane vale quanto indicato nei Termini e Condizioni Generali.